

REGOLAMENTO DEL FONDO SOSTEGNO AL REDDITO (Fondo Regionale Intercategoriale per la Salvaguardia del Patrimonio di Professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale)

Art.1 - Istituzione

1. Su iniziativa delle organizzazioni regionali dell'artigianato (CONFARTIGIANATO, CNA, Casartigiani, CLAAI) e delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, è istituito il "Fondo Regionale Intercategoriale per la Salvaguardia del Patrimonio di Professionalità del lavoro dipendente e imprenditoriale", di seguito denominato Fondo Sostegno al Reddito.
2. Il Fondo non ha personalità giuridica ed è amministrato dall'Ente Bilaterale Artigiano della Sardegna (EBAS) secondo il presente Regolamento e lo Statuto EBAS.

Art. 2 - Scopi del Fondo

1. Il Fondo opera in attuazione degli Accordi Interconfederali del 21.7.1988 e successive modifiche, con l'obiettivo di salvaguardare il patrimonio professionale del lavoro dipendente e imprenditoriale delle imprese artigiane.
2. Il Fondo, anche al fine di contribuire alla salvaguardia dei livelli occupazionali, può erogare provvidenze per il sostegno al reddito dei lavoratori delle imprese interessate da riduzione dell'orario e/o sospensione temporanea dell'attività produttiva, ferma restando la competenza primaria degli strumenti bilaterali nazionali e territoriali preposti (FSBA). Eventuali interventi del Fondo hanno carattere integrativo o complementare rispetto a quanto riconosciuto dagli strumenti sopra richiamati e sono disciplinati esclusivamente dagli allegati specifici.
3. Il Fondo può erogare provvidenze a favore delle imprese nei casi previsti dagli allegati al presente Regolamento, tra cui eventi eccezionali, calamità naturali, incendi non dolosi, interruzioni delle fonti energetiche o altri eventi che comportino danni alla sede produttiva o all'attività.
4. Ulteriori provvidenze possono essere istituite previo accordo tra OO.AA. e OO.SS. regionali e devono essere disciplinate tramite apposito allegato.
5. Il Comitato di Gestione stabilisce annualmente la ripartizione delle risorse disponibili.
6. Le provvidenze possono essere ripartite su base territoriale, con eventuale Fondo di Solidarietà per riequilibri tra bacini.
7. Le modalità di accesso alle prestazioni sono definite negli allegati, che costituiscono parte integrante del presente Regolamento.

Art. 3 - Risorse del Fondo

1. Le risorse del Fondo derivano da:
 - a. contribuzione delle imprese iscritte;
 - b. eventuale contribuzione dei dipendenti;
 - c. eventuali contributi pubblici o privati destinati agli scopi del Fondo.

2. I contributi sono determinati dagli accordi tra OO.AA. e OO.SS. regionali.
3. Le risorse sono contabilizzate in apposito capitolo del bilancio EBAS e destinate esclusivamente alle prestazioni disciplinate dagli allegati.

Art.4 – Iscritti

1. Sono tenute ad iscriversi al Fondo le imprese che applicano i CCNL dell'artigianato stipulati tra le Organizzazioni Artigiane (CONFARTIGIANATO, CNA, Casartigiani, CLAAI) e le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL, in attuazione dell'Accordo Interconfederale del 21 luglio 1988 e successive modificazioni. L'obbligo di adesione al Fondo discende esclusivamente dal CCNL applicato.
2. Le imprese con Codice Statistico Contributivo (CSC) iniziante per "4", individuate dagli Accordi Interconfederali del 10 dicembre 2015, 18 gennaio 2016 e 7 febbraio 2018, rientrano nel sistema bilaterale dell'artigianato secondo le modalità previste dagli accordi stessi. L'adesione al Fondo Sostegno al Reddito resta comunque collegata al CCNL applicato.
3. Possono aderire volontariamente al sistema bilaterale artigiano regionale, e quindi al Fondo Sostegno al Reddito, le imprese che applicano CCNL diversi da quelli dell'artigianato, ai sensi della Delibera EBNA del 28 luglio 2022. L'adesione volontaria comporta l'integrale assunzione degli obblighi contributivi previsti dal sistema bilaterale, inclusi quelli relativi al Fondo Sostegno al Reddito.
4. L'adesione avviene tramite presentazione dell'apposito modulo (Allegato A), nonché mediante il versamento della contribuzione prevista.

Art.5 - Cessazione dell'iscrizione

1. L'iscrizione cessa per:
 - a. scioglimento o cessazione del Fondo;
 - b. cessazione dell'impresa;
 - c. cessazione di tutti i rapporti di lavoro subordinato.
2. Non è previsto alcun rimborso dei contributi versati.
3. L'impresa e i lavoratori mantengono il diritto alle prestazioni per eventi avvenuti prima della cessazione, purché la domanda sia presentata entro le scadenze previste dagli allegati.
4. Restano ferme le obbligazioni contributive e amministrative pregresse derivanti dall'iscrizione al Fondo, anche se accertate successivamente alla cessazione.

Art.6 - Beneficiari

Sono beneficiari delle prestazioni:

- i lavoratori dipendenti delle imprese iscritte;
- i lavoratori cessati per eventi antecedenti alla cessazione;
- i titolari e soci delle imprese artigiane per le prestazioni loro dedicate;
- sono esclusi dirigenti, lavoratori a domicilio e lavoratori non subordinati, salvo quanto previsto dagli allegati.

Art. 7 – Regolarità contributiva

1. Per accedere alle prestazioni, l'impresa deve aver versato regolarmente i contributi EBAS per almeno 24 mensilità continuative alla data dell'evento.
 - In assenza di forza lavoro, la verifica si estende fino a 36 mesi.
 - Per imprese stagionali: almeno 12 mensilità nei 36 mesi, riferite ai periodi di attività.
 - Per nuove costituite o imprese che assumono dipendenti per la prima volta: 12 mesi.
 - La definizione di "evento" è quella riportata nei singoli allegati; in caso di dubbi interpretativi prevale la definizione contenuta nell'allegato della prestazione.
2. I subentri possono comportare trasferimento della posizione contributiva solo in caso di continuità aziendale e assenza di matricole attive ulteriori.
3. Le mensilità mancanti possono essere sanate tramite F24, una per rigo.
4. La prestazione è erogata solo se la contribuzione è regolare fino alla data di presentazione della domanda.
5. In caso di irregolarità pregresse:
 - contributo riconosciuto al 75% se il ritardo è fino a 6 mensilità intere;
 - contributo riconosciuto al 50% se il ritardo supera 6 mensilità intere;
 - la riduzione si applica solo alle prestazioni a favore dell'impresa e solo alla quota riferita al periodo irregolare.
6. Il datore di lavoro è responsabile delle omissioni e delle dichiarazioni inesatte.
7. EBAS rilascia certificazione di regolarità contributiva su richiesta.
8. È istituita l'anagrafe delle imprese iscritte e dei relativi dipendenti.
9. Il mancato versamento comporta l'obbligo di erogare l'E.A.R. ai lavoratori.
10. Le comunicazioni EBAS si considerano validamente notificate con la sola ricevuta di avvenuta consegna della PEC, anche se non aperta o visualizzata. La mancata apertura non costituisce motivo di riesame.

Art. 8 - Comitato

1. Il Comitato del Fondo coincide con il Comitato di Gestione EBAS.
2. Il Comitato di Presidenza delibera le liquidazioni e valuta i riesami.

Art. 9 - Gestione del Fondo

1. La gestione delle risorse del Fondo è affidata al Comitato di Gestione di EBAS, che opera secondo quanto previsto dal presente Regolamento e dalle delibere vigenti.
2. L'erogazione delle prestazioni è subordinata alla disponibilità delle risorse e alla verifica dei requisiti previsti; essa non costituisce un diritto esigibile.
3. Le prestazioni sono riconosciute nei limiti degli stanziamenti annuali e della capienza dei fondi dedicati, come disciplinato negli allegati.

Art.10 - Rendiconto annuale

1. Il Comitato di Gestione approva annualmente il rendiconto del Fondo.
2. Le risorse non utilizzate sono riportate all'esercizio successivo.

Art.11 - Disposizioni generali

1. Per quanto non previsto, si applicano Statuto EBAS, accordi interconfederali e delibere del Comitato.
2. Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.
3. In caso di contrasto tra Regolamento e allegati, prevalgono le disposizioni degli allegati.